



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 aprile 2014  
(OR. en)**

**8285/14  
ADD 1**

**PV/CONS 19  
AGRI 259  
PECHE 162**

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**

---

Oggetto: **3307<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 24 marzo 2014**

---

## PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA<sup>1</sup>

**Pagina**

### **DELIBERAZIONI LEGISLATIVE**

#### PUNTI "A" (doc. 7810/14 PTS A 30)

1. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE [prima lettura] (AL+D) ..... 4
2. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli [prima lettura] (AL+D)..... 5
3. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE [prima lettura] (AL+D)..... 6
4. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 [prima lettura] (AL) 7
5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [prima lettura] (AL+D) ..... 7
6. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 [prima lettura] (AL) ..... 8
7. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 [prima lettura] (AL+D)..... 8
8. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione 716/2009/CE [prima lettura] (AL) ..... 9
9. Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (AL) ..... 9

\*\*\*

---

<sup>1</sup> Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio).

PUNTI "B" (doc. 7668/14 OJ/CONS 19 AGRI 214 PECHE 143)

4. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi [prima lettura]..... 10
5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio [prima lettura]..... 10

**ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE**

7. Relazione della Commissione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente ..... 11

\*

\* \*

## **DELIBERAZIONI LEGISLATIVE**

*(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)*

### **PUNTI "A"**

**1. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE [prima lettura] (AL+D)**

PE-CONS 10/14 TRANS 17 CODEC 112

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 91 del TFUE)

#### **Dichiarazione della Lettonia**

"La Lettonia sostiene pienamente il pacchetto "Controlli tecnici" che include proposte intese a rafforzare le prescrizioni regolamentari per i controlli tecnici periodici e i controlli su strada come pure le immatricolazioni dei veicoli.

Durante i negoziati la Lettonia ha mantenuto le sue perplessità concernenti la soppressione della categoria di veicoli N1 dal campo di applicazione della proposta relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE, poiché la circolazione su strada di veicoli a motore non sicuri e pericolosi può costituire una grave minaccia alla sicurezza stradale, il che è in contrasto non soltanto con gli obiettivi nazionali, ma anche con quelli dell'UE nel settore della sicurezza stradale.

La Lettonia esprime disappunto per le disposizioni definitive relative alla frequenza dei controlli dei veicoli di categoria N1 stabilite nella proposta relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.

A tal riguardo la Lettonia condivide il parere della Commissione europea la quale, nella valutazione d'impatto a corredo delle proposte del pacchetto "Controlli tecnici", ha dichiarato che la frequenza minima dei controlli per diverse categorie di veicoli - comprendenti anche la categoria N1 - quali definite nell'allegato I della direttiva 2009/40/CE, è troppo ridotta per garantire livelli ottimali di idoneità alla circolazione dei veicoli in uso.

Pur mantenendo il proprio parere sugli elementi citati sopra, la Lettonia può sostenere l'adozione di tutti e tre gli atti legislativi che fanno parte del pacchetto "Controlli tecnici".

**2. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli [prima lettura] (AL+D)**

PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 91 del TFUE)

**Dichiarazione della Lettonia**

"La Lettonia sostiene pienamente il pacchetto "Controlli tecnici" che include proposte intese a rafforzare le prescrizioni regolamentari per i controlli tecnici periodici e i controlli su strada come pure le immatricolazioni dei veicoli.

Durante i negoziati la Lettonia ha mantenuto le sue perplessità concernenti la soppressione della categoria di veicoli N1 dal campo di applicazione della proposta relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE, poiché la circolazione su strada di veicoli a motore non sicuri e pericolosi può costituire una grave minaccia alla sicurezza stradale, il che è in contrasto non soltanto con gli obiettivi nazionali, ma anche con quelli dell'UE nel settore della sicurezza stradale.

La Lettonia esprime disappunto per le disposizioni definitive relative alla frequenza dei controlli dei veicoli di categoria N1 stabilite nella proposta relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.

A tal riguardo la Lettonia condivide il parere della Commissione europea la quale, nella valutazione d'impatto a corredo delle proposte del pacchetto "Controlli tecnici", ha dichiarato che la frequenza minima dei controlli per diverse categorie di veicoli - comprendenti anche la categoria N1 - quali definite nell'allegato I della direttiva 2009/40/CE, è troppo ridotta per garantire livelli ottimali di idoneità alla circolazione dei veicoli in uso.

Pur mantenendo il proprio parere sugli elementi citati sopra, la Lettonia può sostenere l'adozione di tutti e tre gli atti legislativi che fanno parte del pacchetto "Controlli tecnici".

**3. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE [prima lettura] (AL+D)**

PE-CONS 12/14 TRANS 19 CODEC 114

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con il voto contrario della delegazione tedesca, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 91 del TFUE)

**Dichiarazione della Lettonia**

"La Lettonia sostiene pienamente il pacchetto "Controlli tecnici" che include proposte intese a rafforzare le prescrizioni regolamentari per i controlli tecnici periodici e i controlli su strada come pure le immatricolazioni dei veicoli.

Durante i negoziati la Lettonia ha mantenuto le sue perplessità concernenti la soppressione della categoria di veicoli N1 dal campo di applicazione della proposta relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE, poiché la circolazione su strada di veicoli a motore non sicuri e pericolosi può costituire una grave minaccia alla sicurezza stradale, il che è in contrasto non soltanto con gli obiettivi nazionali, ma anche con quelli dell'UE nel settore della sicurezza stradale.

La Lettonia esprime disappunto per le disposizioni definitive relative alla frequenza dei controlli dei veicoli di categoria N1 stabilite nella proposta relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.

A tal riguardo la Lettonia condivide il parere della Commissione europea la quale, nella valutazione d'impatto a corredo delle proposte del pacchetto "Controlli tecnici", ha dichiarato che la frequenza minima dei controlli per diverse categorie di veicoli - comprendenti anche la categoria N1 - quali definite nell'allegato I della direttiva 2009/40/CE, è troppo ridotta per garantire livelli ottimali di idoneità alla circolazione dei veicoli in uso.

Pur mantenendo il proprio parere sugli elementi citati sopra, la Lettonia può sostenere l'adozione di tutti e tre gli atti legislativi che fanno parte del pacchetto "Controlli tecnici".

**4. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 [prima lettura] (AL)**

- Adozione
    - a) della posizione del Consiglio in prima lettura
    - b) della motivazione del Consiglio
      - 7581/14 CODEC 754 CULT 36
      - 5793/14 CULT 10 CODEC 201
      - + ADD 1
- approvato dal Coreper, parte prima, del 19.3.2014

Il Consiglio ha approvato la posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 167, paragrafo 5 del TFUE.)

**5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [prima lettura] (AL+D)**

- Adozione
    - a) della posizione del Consiglio in prima lettura
    - b) della motivazione del Consiglio
      - 7583/1/14 REV 1 CODEC 755 AVIATION 74 ENV 262
      - 7583/14 ADD 1
      - 5560/14 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149
      - + REV 1 (fi)
      - + ADD 1
- approvato dal Coreper, parte prima, del 19.3.2014

Il Consiglio ha approvato la posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 100, paragrafo 2 del TFUE.)

**Dichiarazione della Commissione  
sulla revisione della direttiva 2002/49/CE**

"La Commissione sta discutendo con gli Stati membri l'allegato II della direttiva 2002/49/CE (metodi di determinazione dei descrittori acustici) in vista della sua adozione nei prossimi mesi.

Sulla base dei risultati dei lavori attualmente in corso a livello dell'OMS riguardo alla metodologia per valutare le implicazioni dell'impatto acustico sulla salute, la Commissione intende rivedere l'allegato III della direttiva 2002/49/CE (stima dell'impatto sulla salute, curve dose-risposta)."

**6. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 [prima lettura] (AL)**

PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 338, paragrafo 1 del TFUE)

**7. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 [prima lettura] (AL+D)**

PE-CONS 144/13 ESPACE 116 COMPET 942 RECH 614 IND 384

TRANS 690 MI 1195 ENER 597 ENV 1232 COSDP 1160 CSC 198

TELECOM 365 CODEC 3082

+ REV 1 (cs)

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 189, paragrafo 2 del TFUE)

**Dichiarazione della Commissione**

"In seguito all'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio volto ad includere Copernicus nel QFP in quanto programma dell'Unione europea, la gestione finanziaria del programma è ora assoggettata alle disposizioni dell'articolo 317 del TFUE in base alle quali la Commissione ha l'obbligo di attuare il bilancio sotto la propria responsabilità. La Commissione, dando esecuzione a tale obbligo, è responsabile nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il bilancio di Copernicus sarà consacrato, tra l'altro, alle procedure di appalto e di acquisto dei satelliti per la componente spaziale, al loro lancio in orbita, ai costi legati al loro mantenimento in funzione nonché alle spese per l'erogazione di servizi. L'esecuzione del bilancio comporterà pertanto un gran numero di contratti, di notifiche di varianti e di ordinativi con un grado elevato di complessità tecnica e gestionale. Per fare il miglior uso possibile dell'esperienza e della competenza tecnica disponibili negli ambiti pertinenti, in particolar modo in relazione agli appalti per la componente spaziale, la Commissione concluderà convenzioni di delega con l'ESA e con EUMETSAT, come previsto dal regolamento. La Commissione intende affidare all'ESA e a EUMETSAT il ruolo di autorità aggiudicatrice per la maggior parte dei contratti, compresi quelli relativi alle attività della fase di sviluppo, alle attività operative e a quelle cofinanziate. In tal modo l'ESA e EUMETSAT disporranno della flessibilità necessaria per implementare il programma Copernicus e della capacità di condurre in modo efficace la gestione quotidiana dei contratti.

La Commissione conserverà il ruolo di autorità aggiudicatrice soltanto laddove lo ritenga essenziale per far fronte agli obblighi fondamentali che le incombono in forza del trattato, del regolamento Copernicus e del regolamento finanziario.

La Commissione rammenta che gli Stati membri dell'UE saranno pienamente coinvolti prima che venga adottata la decisione finale sulle convenzioni di delega."

**8. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione 716/2009/CE [prima lettura] (AL)**

PE-CONS 134/13 ECOFIN 1168 EF 273 SURE 29 DRS 224 CODEC 2994  
+ REV 1 (el)

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 114 del TFUE)

**9. Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (AL+D)**

17162/13 FISC 244  
+ COR 1

Il Consiglio ha adottato la direttiva summenzionata. (Base giuridica: Articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

**Dichiarazione della Commissione**

"La Commissione conferma che, se le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva sulla tassazione del risparmio non sono rispettate entro il 1° gennaio 2015, il periodo transitorio previsto in tale articolo non terminerà prima del 31 dicembre 2016."

## PUNTI "B"

### **4. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi [prima lettura]**

Fascicolo interistituzionale: 2013/0398 (COD)

– Dibattito orientativo

7831/14 AGRI 222 AGRIFIN 42 AGRIORG 49 CODEC 801

Il Consiglio ha preso atto delle osservazioni del rappresentante della Commissione e delle delegazioni e ha raggiunto un accordo sull'articolo 8, paragrafo 3 e sugli articoli 12, 12bis, 15 e 18 del progetto di regolamento.

### **5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio [prima lettura]**

Fascicolo interistituzionale: 2014/0100 (COD)

– Presentazione della Commissione

Presentando il nuovo regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, il rappresentante della Commissione ha spiegato che, sebbene il regolamento in vigore sull'agricoltura biologica sia di recente adozione, un miglioramento della legislazione esistente in questo settore è necessario al fine di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione biologica, garantire una concorrenza leale tra agricoltori, mantenere la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici e prevenire le frodi. Ha altresì dichiarato che il settore sta crescendo molto rapidamente, con una tendenza al rialzo della domanda e degli scambi, e che pertanto i prodotti biologici non dovrebbero più essere considerati un mercato di nicchia.

Il rappresentante della Commissione ha sottolineato che l'ammodernamento della legislazione sui prodotti biologici e il piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica sono il risultato di una valutazione d'impatto e di un intenso dialogo con gli Stati membri, il settore privato e i cittadini (attraverso una consultazione pubblica).

La presidenza ha informato il Consiglio di essere disponibile ad avviare senza indugio l'esame di questo nuovo atto legislativo.

## **ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE - DIBATTITI PUBBLICI**

*[A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio (proposto dalla delegazione francese)]*

### **7. Relazione della Commissione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente**

- Presentazione da parte della Commissione e scambio di opinioni  
18148/13 DENLEG 162 AGRI 880 CONSOM 226 SAN 551

In seguito alla presentazione, da parte del rappresentante della Commissione, della relazione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente (18148/13), varie delegazioni hanno espresso la loro posizione sulle conclusioni contenute nella relazione, in particolare sui tre scenari delineati dalla Commissione.

---